

PROF. AVV. ALESSANDRO PACE
EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE
UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA

00197 ROMA - PIAZZA DELLE MUSE, 8
TEL: (+39) 06.808.2992 – 808.4389
FAX: (+39) 06.8070432
a.pace@studioprofessorpace.it
alessandropace1@ordineavvocatiroma.org (PEC)

Roma, 13 aprile 2016

Spett.le
Comitato per il Sì
nei due referendum abrogativi
relativi alla l. 6 maggio 2015, n. 52
c/o Studio Legale Adami
Corso Italia, 97
00198 Roma

Parere pro-veritate con riguardo alla legittimità degli spazi previsti per la raccolta delle firme di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016.

Mi è stato chiesto di esprimere in via urgente un parere *pro veritate* con specifico riguardo alla legittimità degli spazi, previsti per la raccolta delle firme, organizzata da codesto Comitato per le giornate di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016, relativamente ai due *referendum* abrogativi di talune norme del c.d. *Italicum*, ancorché nella stessa giornata di domenica 17 aprile saranno aperti i seggi elettorali per la raccolta delle firme relative al ben diverso *referendum* abrogativo dell'art. 6, co. 17 terzo periodo, d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1, co. 239, l. n. 208 del 2015 (c.d. *referendum* "trivelle").

Ebbene, già alla luce di una sintetica disamina, risulta assolutamente pacifica, da un lato, la legittimità dell'occupazione dei predetti spazi, e, dall'altro lato, l'impossibilità che la raccolta delle firme possa ritenersi espressione di propaganda – diretta o anche solo indiretta – delle votazioni che si terranno il 17 aprile 2016 con riferimento al *referendum* abrogativo delle norme relative alle c.d. "trivelle".

È bensì vero che l'art. 9 l. n. 212 del 1956 dispone, tra le altre cose, il divieto di riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, ma è altrettanto indubbio che la norma intende vietare le manifestazioni di vera e

propria propaganda e per giunta, tra di esse, soltanto quelle che possano turbare o alterare la votazione in corso, perché aventi ad oggetto temi coincidenti con quelli sottoposti a scrutinio elettorale.

Sicché, da un lato, l'utilizzo dei summenzionati spazi, per la raccolta delle firme per il *referendum* sull'*Italicum*, non è qualificabile come attività di propaganda, perché meramente strumentale all'esercizio, da parte della cittadinanza, del diritto-dovere di partecipare alla vita civile del Paese, contribuendo allo svolgimento di un fondamentale istituto di partecipazione popolare costituzionalmente previsto e garantito, quale è appunto quello del *referendum ex art. 138, co. 2, Cost.*

Dall'altro lato, anche ammessa e non concessa l'infondata ed opposta tesi della natura propagandistica della raccolta firme per il *referendum*, è comunque dirimente, nella fattispecie, la diversità e la disomogeneità di oggetto tra la votazione del 17 aprile 2016, relativa alla nota questione delle trivellazioni petrolifere costiere, e la raccolta delle firme per il referendum relativo alle disposizioni del c.d. *Italicum* in merito alla quale codesto Comitato, nei suindicati giorni, intende raccogliere le firme.

A ciò si aggiunga che l'art. 17 Cost. dispone la possibilità di vietare una riunione in luogo pubblico *ex ante* solo in presenza di «*comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica*». Con la conseguenza che, nella contestata e denegata ipotesi in cui la pubblica autorità intendesse vietare, per pretese ragioni di asserita propaganda lo svolgimento delle predette operazioni di raccolta delle firme referendarie, lo potrebbe fare, a tutto voler concedere, successivamente all'insediamento dei relativi spazi, qualora venissero riscontrati o un turbamento effettivo della pubblica sicurezza o incolumità oppure l'esistenza di manifestazioni di propaganda, diretta o indiretta, coincidente in tutto o in parte con i temi della trivellazione petrolifera.

Con ogni più ampia riserva di integrare ulteriormente il presente parere, che viene reso con la dovuta sinteticità in vista delle ragioni eccezionali ed urgenti

PROF. AVV. ALESSANDRO PACE
EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE
UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA" DI ROMA

addotte da codesto Comitato, resto comunque a disposizione per gli approfondimenti ed i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandro Pace', written in a cursive style.

Prof. Avv. Alessandro Pace